

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1872 del 24/04/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 di Ditta Az. AGRICOLA FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA Attività relativa allo STABILIMENTO IN COMUNE DI CADEO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1933 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA AZ. AGRICOLA FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA ATTIVITÀ RELATIVA ALLO STABILIMENTO IN COMUNE DI CADEO (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- La L.R. 3/99;

Viste:

1. la nota del Comune di Cadeo del 28/11/2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla richiesta di permesso di Costruire avanzata dalla ditta in oggetto, per la realizzazione di un ricovero per galline ovaiole in strada Casoni n. 75, per l'eventuale espressione di un parere tecnico;
2. l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n.37641 del 09/03/2020, presentata dalla ditta Az. Agricola Ferrari Filippo e Alessandro s.s. soc. agr. (P.I.01132870336) finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica

Ambientale ex art.3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, per l'insediamento zootecnico per allevamento di galline ovaiole sito in strada Casoni 75 del comune di Cadeo, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- lett. a) comma 1, art. 3, del D.P.R. 59/2013 – *autorizzazione agli scarichi di acque reflue* art. 124 D.Lgs.152/06;
- lett. b) comma 1 art. 3 del del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06;

2. la nota prot. n. 47365 del 30/03/2020 con la quale è stata acquisita documentazione integrativa;

3. la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e trasmessa con nota prot. n.51119 del 06/04/2020;

Verificato che:

- il progetto è relativo all'attivazione di un nuovo insediamento produttivo che prevede la realizzazione di un ricovero per galline ovaiole su lettiera e dei relativi servizi (area deposito, ufficio, spogliatoi e wc);
- l'azienda in parola aderisce al disciplinare di produzione "biologica" e pertanto la valutazione della capacità produttiva dell'insediamento è stata elaborata utilizzando i parametri di Superficie Utile di Stabulazione previsti per tale metodo di allevamento, e risulta pari a 10.000 capi;
- in coerenza al disciplinare di produzione adottato, gli animali potranno disporre di un'area esterna di circa 5.04.60 Ha per il razzolamento;
- è stato prodotto un elenco di terreni disponibili per lo spandimento della pollina che verrà prodotta, pari a circa 84 Ha;
- la pollina asportata dal ricovero verrà depositata direttamente in campo, in attesa del successivo utilizzo agronomico;
- lo scarico (S1) è di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica denominato "Scolo S. Eurosia- canale del Bosco";

Considerato che:

- con nota prot. n. 52680 del 08/04/2020 è stata richiesta al Comune di Cadeo, competente si sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- che con nota prot. n. 58855 del 22/04/2020 è stata acquisita l'Autorizzazione del 22/04/2020 rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cadeo (allegata al presente provvedimento), con la quale è stato autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale come da istanza avanzata dalla ditta Az. Agricola Ferrari Filippo e Alessandro s.s. soc. agr. (P.I.01132870336);

Ritenuto:

• in relazione all'istruttoria condotta che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per poter procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta Az. Agricola Ferrari Filippo e Alessandro s.s. soc. agr. (P.I.01132870336);

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

a) di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Az. Agricola Ferrari Filippo e Alessandro s.s. soc. agr. (P.I.01132870336), per l'attività di "allevamento di galline ovaiole" svolta nello stabilimento da realizzarsi in Comune di Cadeo strada Casoni n. 75, comprendente il seguenti titoli ambientali:

- art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. 58855/2020;

- art. 3, comma 1 lett. b) del del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06;

b) di stabilire, relativamente alla **matrice scarichi**, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con la sopracitata Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo prot.n. 58855/2020 allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1);

c) di stabilire, che per l'utilizzo agronomico della pollina dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la composizione dell'allevamento riportata nell'istanza di AUA, definita sulla base dei parametri di SUS previsti per il metodo di produzione "biologico", è indicata pari a 10.000 capi;
- dovrà preventivamente e tempestivamente rendere nota alle autorità l'eventuale sospensione del sistema di produzione di tipo "biologico" ed, in tale caso, attivare le relative procedure autorizzative;
- prima della messa in funzione dell'attività la Ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti", corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- l'utilizzo agronomico della pollina deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- dovrà essere garantito lo sviluppo di vegetazione nell'area esterna individuata per il razzolamento del bestiame, con caratteristiche sufficienti ad assorbire l'azoto deposto sul campo e ad evitare zone di impaludamento. A tale fine dovrà essere privilegiata una modalità di accesso degli animali all'area che preveda la rotazione dei capi o qualunque altra modalità che possa assicurare il mantenimento della copertura vegetale;
- l'accumulo temporaneo della pollina in campo dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni previste agli artt. 10 e 34 del R.R. n. 3/2017, rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III del Regolamento stesso;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n.3/2017;

d) di impartire altresì, oltre le prescrizioni per lo scarico come dettagliate nella citata Autorizzazione del Comune di Cadeo prot.n.58855/2020, le seguenti:

- nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione tramite PEC al Comune di Cadeo e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo e ad ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;

e) di fare salvo che :

- ✓ i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- ✓ la Ditta in oggetto deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla

potenzialità dell'allevamento oggetto di istanza;

f) di rendere noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni di ARPAE;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

Si dà atto inoltre che:

- ✓ il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che a questa Agenzia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ✓ resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- ✓ l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- ✓ l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.